

"NORME PER IL PARTO A DOMICILIO"

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE F.TO AVV. GIOVANNI FEDELE F.TO ON. MICHELANGELO MIRABELLO





PROPOSTA DI LEGGE N. 240/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI M. MIRABELLO E C. GUCCIONE, RECANTE:

"NORME PER IL PARTO A DOMICILIO"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

"Norme per il parto a domicilio"

Partorire in un ambiente che appartiene alla donna, assistita da ostetriche con cui ha creato un rapporto di fiducia, confortata dal sostegno del compagno e delle persone che le sono più care, può essere un'esperienza unica, profonda e straordinaria. Partorire in un luogo dove sono gli operatori a chiedere il permesso di entrare, e non il contrario, un luogo dove anche il compagno è libero di muoversi a proprio agio, dove gli oggetti, gli odori e le sensazioni sono familiari e lasciano la donna assolutamente libera e tranquilla di vivere attivamente il travaglio e il parto. Queste e tante altre sono le caratteristiche peculiari della nascita presso il proprio domicilio: un'opportunità reale di scelta sui luoghi del parto, per le gravidanze e parti fisiologici, senza rinunciare al controllo clinico e ai criteri di sicurezza. Il parto presso la propria casa è un parto naturale, spontaneo e risponde ai criteri di sicurezza standard in presenza di una gravidanza fisiologica e quando il travaglio e il parto si presentano in modo fisiologico. L'assistenza al parto in casa si svolge all'interno di un rapporto di continuità di assistenza attraverso la gravidanza, il parto, il puerperio e tutta l'esogestazione e prevede l'instaurarsi di una relazione di fiducia tra ostetrica e donna. La conoscenza della donna, della sua gravidanza e la relazione che si instaura con lei, sono requisiti irrinunciabili ai fini di una corretta valutazione clinica e della sicurezza del parto. La conduzione del parto in casa è conservativa, protettiva, rispettosa dei tempi e dei bisogni della donna, senza interventi né farmacologici, né strumentali, né manuali, con la sola eccezione di eventuali emergenze. Il parto a domicilio prevede un approccio globale, olistico alla maternità, all'interno del quale la donna sta al centro ed è punto di riferimento primario. Il parto in casa per la donna è espressione di libertà, intimità, protagonismo suo e del suo partner.

La presente Proposta di Legge ha come prioritario obiettivo quello di riconoscere normativamente la piena libertà di scelta su come partorire in Calabria. Il parto viene sempre più "ospedalizzato" e "medicalizzato" pur essendo un evento assolutamente naturale come, d'altro canto, evidenziato dalla naturale consuetudine delle nostre nonne. Non vi è dubbio che l'ospedalizzazione si sia resa







"NORME PER IL PARTO A DOMICILIO"

indispensabile in una fase della storia di estensione in Italia del sistema sanitario pubblico e che abbia avuto a cuore la salute delle donne e dei nascituri. Oggi, proprio alla luce delle innovate conoscenze e della più diffusa consapevolezza dell'importanza della gravidanza e del momento del parto relativamente a tutti i potenziali rischi ma anche ai vantaggi di un parto naturale, è giusto che la Regione Calabria si doti di una nuova Legge. E' dimostrabile che l'ospedalizzazione e soprattutto la medicalizzazione del processo parto-nascita renda sempre più difficile "mettere al mondo" un bambino in modo "spontaneo". Queste sono le ragioni ed i riferimenti di indirizzo internazionale che inducono ad impegnare la Regione Calabria ad operare per il perseguimento del seguente obiettivo: un riconoscimento normativo e sociale al parto a domicilio, inserendo l'assistenza domiciliare nell'offerta del SSR e prevedendo un rimborso economico per chi ricorre all'assistenza di liberoprofessionisti. Il beneficio, non quantificabile perché puramente qualitativo ed attestato da chi ha scelto la pratica del parto in casa, è comunque per l'intera famiglia. La pratica del parto a domicilio consente al sistema sanitario regionale, di realizzare notevoli economie di spesa, oltre che ad integrarsi con la politica di razionalizzazione dei punti nascita in Calabria. In Italia il parto domiciliare è previsto dalla normativa vigente e non mancano, in altre Regioni, leggi peraltro anche abbastanza avanzate, che normano il parto extraospedaliero (a domicilio o in case maternità) come legittima scelta della partoriente, individuando proprio in lei l'avente diritto ad assistenza gratuita, nella duplice modalità di erogazione di un servizio pubblico o contributo per spese di assistenza privata.





PROPOSTA DI LEGGE N. 240/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI M. MIRABELLO E C. GUCCIONE, RECANTE:

"NORME PER IL PARTO A DOMICILIO"

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge regionale ha la finalità di tutelare i diritti della donna relativi al parto e favorire il graduale superamento della ospedalizzazione generalizzata, nonché di consentire che la donna (articoli 2 e 3), debitamente informata sull'evento parto e sulle tecniche da adottare, possa liberamente scegliere di partorire a domicilio, oppure nelle strutture ospedaliere, pubbliche e private. All'articolo I sono indicate le finalità perseguite dalla legge e declinate negli articoli successivi. Per tale ragione gli oneri necessari a perseguire le finalità elencate nell'articolo e a svolgere le attività indicate nello stesso, sono specificamente contemplati negli articoli successivi.

Nell'articolo 2 sono inserite disposizioni di carattere ordinamentale e ricognitivo in quanto vengono ribadite le attività già poste in essere dalle aziende sanitarie provinciali in merito alle attività dei consultori, alla predisposizione di corsi di preparazione alla nascita e di cura del neonato nonché alla somministrazione di informazioni alla donna sulla possibilità di partorire anche a domicilio. Da questo articolo non discendono oneri a carico del bilancio regionale in quanto le attività poste in essere dalle ASP trovano copertura nei trasferimenti del Sistema sanitario regionale.

L'articolo 3 contiene disposizioni di carattere ordinamentale ove si consideri che disciplina la possibilità che è garantita alla donna di scegliere se partorire presso le strutture ospedaliere e sanitarie o a casa.

Per quanto concerne il parto a domicilio, **l'articolo 4** della proposta di legge prevede che la Regione operi per introdurre nel Servizio Sanitario Regionale le condizioni di assistenza alle gestanti che scelgono di partorire a domicilio. E' previsto che le Asp garantiscano il servizio di parto a domicilio con il coordinamento di personale ostetrico e le relative spese, comprendenti tutte le prestazioni dalla presa in carico fino al termine del puerperio, coperte con risorse regionali attraverso il rimborso alla donna in caso di assistenza da parte di personale operante in regime libero-professionale oppure attraverso l'erogazione diretta del servizio, anche attraverso forme di convenzionamento. Al fine di valutare la convenienza economica delle disposizioni che si introducono sono state valutate le risultanze dell'analisi dei dati disponibili contenuti nei Certificati di Assistenza al Parto (CedAP), pubblicati sul sito del Ministero della Salute, dai quali si evincono le informazioni di carattere





PROPOSTA DI LEGGE N. 240/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI M. MIRABELLO E C. GUCCIONE, RECANTE:

"NORME PER IL PARTO A DOMICILIO"

sanitario, epidemiologico e socio-demografico attraverso la rilevazione degli eventi di nascita, di natimortalità e di nati affetti da malformazioni, dati rilevanti ai fini della sanità pubblica, necessari per la programmazione sanitaria nazionale e regionale. Da questi emerge che il costo del parto in ospedale, facendo riferimento alle tariffe del D.R.G. 373 "Parto ospedaliero senza complicanze" ha un costo pari a 1.272,00 a cui si aggiungono 1.000,00 costo di D.R.G. 391 "neonato sano". Il costo per il parto ospedalizzato per il sistema sanitario regionale è pari a 2.272,00 euro. Quindi il parto in casa per il servizio sanitario regionale rappresenta un risparmio di 1.272,00 euro rispetto a quello medicalizzato ospedaliero atteso che il rimborso massimo previsto è di 1.000,00 euro per il parto in casa.

Per ciò che concerne gli oneri connessi al presente **articolo 4, commi l, 2 4 e 5**, si specifica che il Dipartimento "Tutela della salute", con nota n. 61562 del 20.02.2018, ha attestato che "le Aziende sanitarie possono garantire la prestazione, con il personale già in forza all'Unità operativa interessata ad erogare l'assistenza al "Parto a domicilio", senza che questa comporti maggiori oneri per il Servizio sanitario regionale". In ragione di ciò dall'attuazione delle disposizioni contenute nei citati commi non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Per ciò che afferisce, invece, ai contributi **previsti al comma 3**, tenuto conto che dalle risultanze dell'analisi dei dati disponibili contenuti nei Certificati di Assistenza al Parto (CedAP), pubblicati sul sito del Ministero della Salute, è emerso che i parti a domicilio in Calabria sono stati ogni anno, dal 2002 al 2008, circa lo 0, 1% del totale, che nel 2015 le nascite in Calabria sono state 16.376 e che è previsto un contributo pari all' 80% delle spese sostenute con un tetto massimo di euro 1.000,00, si comprende come, anche in considerazione del fatto che la tendenza di un decremento costante delle nascite in Calabria, la quantificazione degli oneri connessi a tale disposizione, non possa superare i 16.376,00 euro all'anno. Nella speranza che le disposizioni introdotte possano far incrementare la percentuale dei parti a domicilio, per l'anno 2018 che costituisce l'annualità di sperimentazione, viene previsto che l'erogazione dei singoli contributi dovrà essere contenuto entro il limite massimo di 50 parti e, quindi, nell'ambito per un importo complessivo massimo di euro 50.000,00.

La valutazione delle spese a carico del bilancio della Regione Calabria valutata sulla base del tetto massimo di spesa, fondata, come su indicato, sull'analisi dei dati del Ministero della Salute relativi ai Cedap - Certificato di Assistenza al Parto (CedAP) il quale ha fornito informazioni di carattere







"NORME PER IL PARTO A DOMICILIO"

sanitario, epidemiologico e socio-demografico attraverso la rilevazione degli eventi di nascita, di natimortalità e di nati affetti da malformazioni, è anche avvalorata dalle stime effettuate da regioni italiane che hanno normato il parto a domicilio vedi la regione Piemonte, la regione Lazio, la regione Puglia. In relazione agli oneri connessi ai corsi previsti **all'articolo 5** della presente disposizione, si precisa che sempre con la succitata nota n. 61562 del 20.02.2018, il Dipartimento "Tutela della salute" ha attestato che "i corsi di formazione di cui all'articolo 5 della proposta di legge, la formazione del personale Materno-Infantile rientra nei programmi formativi delle Aziende sanitarie e Ospedaliere". L'articolo 6 contiene disposizioni di carattere ordinamentale e attiene alla necessità che le ASP garantiscano la più ampia consultazione in merito all'organizzazione dei servizi previsti dalla presente legge sia delle associazioni femminili, interessate al settore dell'assistenza alla nascita, sia delle associazioni dei genitori e delle famiglie.

All'articolo 7 sono indicate le modalità di finanziamento degli interventi di cui all'art. 4 della legge. Vien altresì disposto che la Giunta regionale, sentite le ASP territoriali, stabilisce i criteri e le modalità per l'avvio sperimentale e provvede alla loro creazione e mantenimento.

L'articolo 8 contiene la norma finanziaria e dispone che la copertura degli oneri derivanti dalla norma in questione, per l'anno 2018, viene rinvenuta nel Fondo Speciale di Parte Corrente relativo all'anno 2019-2021-programma 20.03 cap. U0700110101 - che viene ridotto del medesimo importo collocando la medesima spesa ad un capitolo di nuova istituzione nel bilancio regionale.

All'articolo 9 viene disciplinata l'entrata in vigore della presente legge dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematica della Regione Calabria.



"NORME PER IL PARTO A DOMICILIO"

Quadro dì riepilogo analisi economica finanziaria

Tab. 1 Oneri finanziari:

ARTICOLO	DESCRIZIONE SPESE	TIPOLOGIA INVESTIMENTI O CORRENTI	CARATTERE TEMPORALE ANNUALE O PLURIENNALE	IMPORTO
Art. 1	Non comporta oneri in quanto in esso sono indicate le finalità perseguite dalla legge e declinate negli articoli successivi. Per tale ragione gli oneri necessari a perseguire le finalità elencate nell'articolo e a svolgere le attività indicate nell'articolo in questione, sono specificamente contemplati negli articoli successivi.			0
Art. 2	Non comporta oneri in quanto si dettano disposizioni di carattere ordinamentale e ricognitivo. Vengono ribadite le attività già poste in essere dalle aziende sanitarie provinciali e finanziate attraverso il SSR.			0
Art. 3	L'articolo 3 contiene disposizioni di carattere ordinamentale ove si consideri che disciplina la possibilità che è garantita alla donna di scegliere se partorire, presso le strutture ospedaliere e sanitarie o a casa.			0
Art. 4 commi 1,2,4 e 5	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Infatti, in base alla nota n. 61562 del 20.02.2018 del Dipartimento Tutela della salute, "le Aziende sanitarie possono garantire la prestazione, con il personale già in forza all'Unità operativa interessata ad erogare l'assistenza al "Parto a 'domicilio", senza che questa comporti maggiori oneri per il Servizio sanitario regionale"			0
Art. 4 comma 3	Gli oneri sono quantificati in base al tetto di spesa massimo di euro 50.000,00	С	р	0
Art. 5	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Infatti con la nota			





"NORME PER IL PARTO A DOMICILIO"

	n. 61562 del 20.02.2018, il	
	Dipartimento "Tutela della salute"	
	ha attestato che "i corsi di	
	formazione di cui all'articolo 5 della	
	proposta di legge, la formazione del	
	personale Materno-Infantile rientra	
	nei programmi formativi delle	
	Aziende sanitarie e Ospedaliere".	
Art. 6	Non comporta oneri a carico del	0
	bilancio regionale in quanto l' articolo	
	contiene disposizioni di carattere	
	ordinamentale.	
Art. 7	Non comporta oneri a carico del	0
	bilancio regionale in quanto l'articolo	
	contiene disposizioni di carattere	
	ordinamentale	
Art. 8	Norma finanziaria	0
Art. 9	Norma sull'entrata in vigore	0

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

MISSIONE – PROGRAMMA – CAPITOLO	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	TOTALE
Missione e programma: 20.03 Capitolo: U070010101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Totale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00



PROPOSTA DI LEGGE N. 240/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI M. MIRABELLO E C. GUCCIONE, RECANTE:

"NORME PER IL PARTO A DOMICILIO"

Art. 1

(Finalità)

- l. La presente legge ha la finalità di favorire il benessere psicofisico della donna e del nascituro durante la gravidanza, il parto e il puerperio. A tal fine la legge si propone di:
- a) promuovere l'informazione e la conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche sanitarie attive presso le strutture del Servizio sanitario regionale;
- b) assicurare la libertà di scelta circa i luoghi dove partorire, ferme restando le esigenze primarie della sicurezza;
- c) garantire le esigenze primarie della sicurezza e della riduzione dei fattori di rischio ambientali, personali e sanitari incidenti sui tassi di morbilità e mortalità materna e neonatale;
- d) assicurare la continuità del rapporto familiare e affettivo, dello sviluppo psicofisico e di quello cognitivo del minore durante il periodo di ospedalizzazione.

Art. 2

(Preparazione alla nascita)

- 1. Le Aziende sanitarie provinciali, nell'ambito delle attività consultoriali, organizzano corsi di preparazione alla nascita e di cura del neonato, volti anche a fornire alla donna le necessarie conoscenze della gravidanza, delle condizioni del feto, del parto e delle tecniche da adottare per il suo migliore svolgimento, dell'allattamento naturale e artificiale.
- 2. Le Aziende sanitarie provinciali informano la donna sulla possibilità di partorire anche a domicilio nonché sui servizi di assistenza al parto che le strutture ospedaliere assicurano al domicilio della stessa.



"NORME PER IL PARTO A DOMICILIO"

Art. 3

(Scelta del luogo del parto)

- 1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, la donna, debitamente informata sull'evento del parto e sulle tecniche da adottare, può liberamente scegliere di partorire:
- a) nelle strutture ospedaliere;
- b) a domicilio, in presenza di una gravidanza fisiologica e quando il travaglio e il parto si presentano in modo fisiologico.

Art. 4

(Parto a domicilio)

- l. La Regione opera per introdurre nel Servizio sanitario regionale le condizioni di assistenza alle gestanti che scelgono di partorire a domicilio.
- 2. Sulla base del provvedimento di cui al comma l, le Aziende sanitarie provinciali garantiscono il servizio di parto a domicilio, con il coordinamento di personale ostetrico in regime di convenzione.
- 3. Le spese connesse al parto a domicilio comprendono tutte le prestazioni ad esso correlate dalla presa in carico fino al termine del puerperio e sono coperte con risorse regionali attraverso il rimborso alla donna, di un importo pari all'ottanta per cento della spesa documentata, per un ammontare massimo non superiore a 1.000,00 euro.
- 4. Le Aziende assicurano comunque, al momento del parto a domicilio, l'adeguata assistenza per gli interventi di emergenza anche ai fini di un eventuale pronto intervento.
- 5. L'ostetrica o il medico ginecologo-ostetrico che ha in carico la gestante informa subito, nei casi di cui al comma 4, i servizi di emergenza-urgenza della struttura ospedaliera di riferimento.



"NORME PER IL PARTO A DOMICILIO"

Art. 5

(Formazione, riqualificazione aggiornamento del personale)

- l. Il personale che opera nel settore materno infantile, comprese le attività territoriali, è formato, aggiornato e riqualificato ai fini dell'attuazione della presente legge.
- 2. La formazione del personale materno infantile rientra nei programmi formativi delle Aziende sanitarie e ospedaliere.

Art. 6

(Partecipazione)

l. Le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere assicurano la più ampia consultazione delle associazioni femminili interessate al settore dell'assistenza alla nascita e delle associazioni dei genitori e delle famiglie in merito all'organizzazione dei servizi previsti dalla presente legge.

Art. 7

(Programma degli interventi)

l. La Regione, su richiesta delle Aziende sanitarie e delle Aziende ospedaliere da trasmettere al servizio competente in materia di sanità, finanzia annualmente gli interventi previsti dalla presente legge.



"NORME PER IL PARTO A DOMICILIO"

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

- l. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, relativi alla spesa di parte corrente, è autorizzata in via sperimentale per gli anni 2019/2021 la spesa annuale di 50.000,00 euro. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
- 2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma l si provvede, per l'anno 2019 mediante impiego delle somme iscritte a carico del Fondo speciale di parte corrente con le risorse allocate nel programma 20.03 del capitolo U 0700110101 che viene ridotto del medesimo importo allocando la corrispondente spesa ad un capitolo di nuova istituzione nel bilancio regionale.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.